

TRIBUNALE DI BARI

Terza Sezione Penale Sezione del Riesame e delle misure di prevenzione

Al Dirigente di Cancelleria Dott.ssa Caterina Natale

Alla cancelleria del Tribunale del Riesame

E, p.c.

al Presidente del Tribunale F. F. Dott.ssa Traversa

Ai Presidenti dei collegi Sezione Riesame nel periodo feriale (Dott.ssa Calia Di Pinto, Dott. Guida, Dott. Battista, Dott. Marrone, Dott. Abbattista, Dott.ssa Cistulli, Dott. Mascolo, Dott.ssa Caramia, Dott.ssa Civitano, Dott. Diella)

Ai Presidenti delle Camere Penali di Bari-Foggia-Bat

Ai Presidenti dei Consigli dell'ordine degli Avvocati di Bari Bat Foggia

OGGETTO: Funzionamento del Tribunale del Riesame durante la sospensione feriale. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI e MODALITA' DI RINUNCIA ALLA SOSPENSIONE FERIALE.

Nella imminenza del periodo feriale ritengo opportuno dare indicazioni in merito all'assegnazione dei procedimenti, e riassumere brevemente le competenze della sezione, con particolare riferimento all'istituto della sospensione dei termini processuali (art.240 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p.).

ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Si richiama il decreto n. 52/2021 del Presidente del Tribunale F.F. nella parte in cui prevede che:

nei periodi di distacco (14-25 luglio) e di rientro (1-6 settembre) - considerato il prevedibile maggior numero di procedimenti da trattare - sono stati previsti due collegi per il tribunale del riesame in ciascuna delle giornate di lunedì e giovedì (come nel periodo ordinario).

In tali giorni, al fine di limitare il più possibile l'insorgenza di situazioni di incompatibilità dei giudici che ordinariamente fanno parte delle sezioni dibattimentali, l'assegnazione dei procedimenti avverrà come segue:

al collegio formato da magistrati della terza sezione penale saranno assegnati i procedimenti provenienti dal circondario del Tribunale di Bari; all'altro collegio, formato da magistrati delle sezioni dibattimentali, saranno assegnati procedimenti provenienti dai circondari dei Tribunali di Foggia e di Trani.

Si ritiene opportuno rendere le seguenti precisazioni:

quando si tratta di procedimenti per i delitti previsti dall'art. 51 commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies c.p.p., in relazione ai quali le funzioni di pubblico ministero sono attribuite all'ufficio del P.M. presso il Tribunale del capoluogo del distretto, saranno assegnati al collegio formato da magistrati della terza sezione penale i reati consumati nel circondario del Tribunale di Bari, ed al collegio formato da magistrati delle sezioni dibattimentali i reati consumati nel circondario dei Tribunali di Bat e Foggia.

Nel periodo feriale, come previsto dal richiamato decreto n. 52/2021, *“i procedimenti saranno assegnati a rotazione, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo (iniziando dal numero più basso) e l'anzianità di ruolo di ciascun magistrato (iniziando dal meno anziano)”*. Il numero di iscrizione da prendere in considerazione sarà quello del Tribunale del riesame.

Nel periodo di turno 26 luglio/1° agosto, all'assegnazione dei procedimenti per entrambi i collegi (A e B) provvederà il **Presidente della III Sezione Penale anche in qualità di Presidente della Sezione Unica penale;**

nei periodi di assenza per ferie del Presidente di Sezione, e nei periodi di funzionamento di due collegi, la Cancelleria provvederà a distribuire i fascicoli di Foggia e Bat sul collegio B ed i fascicoli di Bari sul Collegio A. Il Presidente della Sezione Unica Penale provvederà ad assegnare i fascicoli ai colleghi componenti il collegio A ed il collegio B. Nei periodi di operatività di un solo Collegio, all'assegnazione dei procedimenti provvederà il Presidente del Collegio.

Sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale

REGOLA GENERALE

- 1. L'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente:**
“Art. 2. – In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti



relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

2. E' evidente dunque che la regola generale è quella della sospensione dei termini per le impugnazioni relative alle misure cautelari personali e reali nel periodo 1-31 Agosto (di seguito si enunceranno i procedimenti in relazione ai quali la sospensione è inoperativa). In tutti i casi di operatività della sospensione, l'eventuale rinuncia del difensore è priva di efficacia. Conseguentemente la Cancelleria provvederà alla fissazione dei procedimenti sospesi solo a partire dal 1° settembre, giorno in cui riprende a decorrere il termine sospeso, con la conseguenza che il periodo antecedente la sospensione va sommato a quello ad essa successivo; ove il decorso del termine abbia, invece, inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

NON OPERATIVITA' SOSPENSIONE (EX LEGE)

- 1) la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art.240-bis, comma 2, disp. att. c.p.p., **NON OPERA DI DIRITTO per i procedimenti penali che attengono a reati di criminalità organizzata**, e dunque deve essere esclusa:
- a) nei procedimenti di criminalità organizzata di stampo mafioso (416 BIS C.P. O CONTESTAZIONE del 416 bis .1 c.p. già art. 7 D. L. 1991 n. 152);
 - b) nei procedimenti aventi ad oggetto associazioni per delinquere rientranti nel paradigma normativo di cui all'art.416 c.p. o contemplate da leggi speciali (ART. 74 D.P.R. 309/1990).
 - c) nelle procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali per reati di criminalità organizzata (Cass. 2016/6797 terza sezione);
 - d) nei sequestri per reati tributari se commessi nell'ambito previsto dalla norma, e dunque commessi nell'ambito di un'associazione per delinquere (Cass. 2019 n. 146 quarta Sezione).

NON OPERATIVITA' SOSPENSIONE (FACOLTATIVA)

La sospensione dei termini procedurali, ai sensi dell'art.240-bis, comma 2, disp. att. c.p.p., non opera nei procedimenti relativi ad indagati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.

SINTESI



RIESAME REALI

richiesta di riesame reale del decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art.322 cpp, come previsto dall'art.324 Cpp;

richiesta di riesame reale ai sensi dell'art.355 comma terzo cpp, come previsto dall'art 324 cpp, avverso i decreti di sequestro probatorio o di convalida di sequestro probatorio emessi dal P.M;

sequestri per reati tributari;
appello reale ai sensi dell'art.322-bis cpp;

Tutti i termini sono sospesi nel periodo 1-31 agosto, ad eccezione dei SOLI procedimenti penali attinenti a reati di CRIMINALITA' ORGANIZZATA

IN TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI REALI (diversi da quelli di CRIMINALITA' ORGANIZZATA) l'eventuale rinuncia del difensore alla sospensione feriale dei termini processuali E' PRIVA DI EFFICACIA.

RIESAMI PERSONALI

riesame delle misure cautelari personali ai sensi dell'art. 309 cpp (cui sono omologate le misure di sicurezza provvisorie ex Art.313 cpp);

1)SE IL RICORSO CONCERNE **DETENUTI** (in CARCERE o agli ARRESTI DOMICILIARI) oppure **INDAGATI SOTTOPOSTI A MISURE COERCITIVE** non custodiali o **INTERDITTIVE**, e si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA, il ricorso **sarà** trattato

2)SE IL RICORSO CONCERNE **DETENUTI** (in CARCERE o agli ARRESTI DOMICILIARI) e NON si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA, **MA VI E'** un'espressa **RINUNCIA** dell'interessato o del suo difensore alla sospensione feriale dei termini, il ricorso **sarà** trattato

3)SE IL RICORSO CONCERNE **DETENUTI** (in CARCERE o agli ARRESTI DOMICILIARI) e **NON** si tratti di **CRIMINALITA' ORGANIZZATA** e **NON VI E'** un'espressa **RINUNCIA** dell'interessato o del suo difensore alla sospensione feriale dei termini, il ricorso **NON** sarà trattato

4)SE IL RICORSO CONCERNE **INDAGATI SOTTOPOSTI A MISURE COERCITIVE** non custodiali o **INTERDITTIVE**, **E NON** si tratti di **CRIMINALITA' ORGANIZZATA** il ricorso **NON** sarà trattato, e

l'eventuale rinuncia del difensore alla sospensione feriale dei termini processuali E' PRIVA DI EFFICACIA.

APPELLI PERSONALI


Trattandosi di procedimenti in cui non sono previsti termini perentori non saranno trattati durante il periodo feriale, ad eccezione degli APPELLI AVENTI AD OGGETTO MISURE PERSONALI DETENTIVE; in tal caso la rinuncia alla sospensione dei termini feriali dovrà essere corredata di eventuale espressa richiesta di trattazione , che dovrà contenere anche la prospettazione di una **specifico ragione di urgenza** da valutarsi caso per caso (dal Presidente di Sezione) in rapporto anche ai carichi di udienza.

La RINUNCIA

- 1)La rinuncia alla sospensione dei termini, lì dove è prevista, deve essere **espressa ed inequivoca;**
- 2)nel caso in cui l'indagato o l'imputato sia assistito da due difensori, deve pervenire da parte di entrambi i Legali.
- 3)Se la rinuncia perviene direttamente da parte dell'indagato (o imputato) essa prevale sulla diversa dichiarazione del difensore.
- 4)**La sola proposizione dell'istanza in periodo feriale, non equivale a rinuncia alla sospensione medesima. (Cass. 2016/5730).** Conseguentemente, qualora le richieste di riesame di soggetti in condizione di detenzione carceraria (ovvero di arresti domiciliari) non rechino con sé l'espressa rinuncia alla sospensione feriale verranno trattati a far data dal 1° settembre 2021;
- 5) **Nel caso in cui la dichiarazione di RINUNCIA PERVENGA dai difensori o dall'indagato IN UN MOMENTO SUCCESSIVO RISPETTO ALLA IMPUGNAZIONE tutti i termini cominceranno a decorrere dalla suddetta rinuncia.**

Bari 12.7.2021

**IL PRESIDENTE III SEZIONE PENALE
Dott.ssa Giulia Romanazzi**



**TRIBUNALE PENALE DELLA LEGGISSIMA
BARI**
12-7-2021
DOTT.SSA GIULIA ROMANAZZI